

Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 148 final

ANNEX 13

ALLEGATO

ALLEGATO XIII

Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

PROTOCOLLO IV DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo:

1. Costituisce "irregolarità" qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'UE, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'UE o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'UE, ovvero una spesa indebita.
2. Costituisce "frode":
 - a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'UE o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;
 - alla distrazione dei fondi di cui al primo trattino di questo punto per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

- b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio generale dell'UE o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;
 - alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto.

3. Costituisce "corruzione attiva" l'azione deliberata di chiunque prometta o procuri, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'UE.

4. Costituisce "corruzione passiva" l'azione deliberata di un funzionario che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'UE.

5. Vi è un "conflitto di interessi" in situazioni in cui la capacità di un dipendente di agire in modo imparziale e obiettivo è messa in dubbio da motivi familiari, affettivi (per es. amicizia, relazioni affettive, ecc.), da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da una sua qualsiasi comunanza di interessi con un offerente, un richiedente o un beneficiario, ovvero in situazioni che possono ragionevolmente dare questa impressione ad un osservatore esterno.

6. È "indebitamente versato" un ammontare corrisposto in violazione delle norme che governano i fondi dell'UE.

7. L'"Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)" è il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L'OLAF gode di piena indipendenza operativa ed ha il compito di svolgere indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE, come stabilito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.